

PARTE SPECIALE

- F -

REATI DI ABUSO DI MERCATO

Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 ottobre 2024

PARTE SPECIALE “F”

REATI DI ABUSO DI MERCATO

F.1 Le tipologie dei reati di abuso del mercato (art. 25-sexies del Decreto)

La presente Parte Speciale “F” ha ad oggetto fattispecie poste a tutela del corretto svolgimento degli scambi sui mercati finanziari e repressive dei comportamenti di abuso del mercato, disciplinate dal d.lgs. 58/1998, “*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*” (cd. TUF). Tali reati sono stati introdotti nell’ambito del Decreto con l’art. 25-sexies a seguito della Legge Comunitaria 2004 e si riferiscono, nello specifico, a due distinte condotte illecite: l’**abuso di informazioni privilegiate** (o **Insider Trading**) (art. 184 TUF) e la **manipolazione del mercato** (art. 185 TUF).

Come meglio indicato nel seguito, il TUF è soggetto a frequenti modifiche costantemente volte a migliorare, a livello europeo, la tutela dei risparmiatori e a regolare i principali aspetti dell’intermediazione finanziaria. Si segnalano, dunque, le modifiche normative ritenute più significative:

- L. 9 luglio 2015, n. 114, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014*” – di recepimento della Direttiva 2014/57/UE (c.d. MAD II) che ha individuato lo standard minimo di reazione punitiva (penale) che gli ordinamenti nazionali devono garantire, a fronte di violazioni della normativa, con lo scopo di uniformare, a livello europeo, il trattamento amministrativo e penale riservato alle più gravi condotte integranti i reati di abuso di mercato, rafforzando, di conseguenza, le attività di prevenzione ed ampliando la fiducia nei mercati finanziari;
- d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107 recante “*Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE*” ha notevolmente modificato il TUF adeguando la disciplina nazionale in tema di abuso del mercato alla disciplina europea di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014, già direttamente applicabile all’interno del nostro ordinamento e che ha esteso la disciplina dei reati di “*Abuso di informazioni privilegiate*” (art. 184 TUF) e “*Manipolazione del mercato*” (art. 185 TUF) anche alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, anche nel caso in cui tali prodotti non siano strumenti finanziari (art. 182, comma 2-bis, TUF);
- Legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020*”, (c.d. “*Legge Europea*”) che apporta alcune modifiche alla disciplina degli abusi di mercato. In particolare, l’art. 26 interviene specificatamente sul delitto di abuso di informazioni privilegiate o insider trading (art. 184 T.U.F.) - che costituisce anche reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell’art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001 - in quanto: (i) inasprisce le pene previste per il c.d. insider primario; (ii) introduce espressamente la punibilità anche del c.d. insider secondario; (iii) modifica l’ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria penale per fatti relativi ad abusi di mercato.

In ragione del ruolo della Società quale centrale di committenza nazionale e dell’attività dalla medesima svolta nell’ambito delle procedure di gara, per **informazione privilegiata deve intendersi ogni informazione riservata avente carattere specifico e determinato, non ancora resa pubblica, concernente le procedure di gara sopra soglia comunitaria gestite da Consip S.p.A., e che, qualora resa pubblica, potrebbe generare una violazione della par condicio dei partecipanti all’iniziativa ovvero un’alterazione del mercato in quanto**

potrebbe comportare un effetto significativo sul prezzo degli strumenti finanziari degli operatori economici partecipanti alle iniziative di gara Consip, qualora emittenti. A mero titolo esemplificativo, a seconda della fase dell'iniziativa di gara, per Informazioni Privilegiate si intendono: la strategia di gara, l'offerta tecnica presentata dagli operatori economici ed i segreti commerciali indicati nella stessa, ove presenti, l'offerta economica, i punteggi tecnici ed economici, la graduatoria, l'aggiudicatario, nonché tutta la documentazione prodotta dalla Commissione di gara, laddove non ancora resi pubblici e/o pubblicati.

* * *

Nel seguito si riporta il testo dei reati presupposto di interesse, suddivisi in:

- reati potenzialmente realizzabili;
- reati la cui commissione è considerata remota, in considerazione delle attività svolte dalla Società.

REATO	RIFERIMENTO	REALIZZABILITÀ
Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate	art. 184 TUF	possibile
Manipolazione del mercato	art. 185 TUF	remota

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)¹

“1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

¹ La modifica principale apportata dalla Legge Europe riguarda il delitto di abuso di informazioni privilegiate o insider trading (art. 184 TUF), la norma infatti è intervenuta:

- modificandone la rubrica e rinominando il delitto;
- inasprendo il trattamento sanzionatorio previsto per il c.d. insider primario, e per il c.d. *criminal insider*: la pena della reclusione (precedentemente fissata da uno a sei anni) viene innalzata fino a due anni nel minimo e dodici anni nel massimo, unitamente alla previsione di una multa da 20.000 a 3 milioni di euro;
- introducendo la responsabilità penale del c.d. insider secondario, ovvero il soggetto in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2: per costui viene, infatti, prevista la reclusione da un anno e sei mesi fino a dieci anni e la multa da 20.000 a 2,5 milioni di euro, salvi i casi di concorso con gli insider primari (nel qual caso si applicano le sanzioni previste per questi ultimi);
- estendendo anche all'insider secondario l'aggravante prevista all'art. 184, comma 3, T.U.F. che permette di aumentare la multa fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando questa appaia inadeguata per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito;
- inserendo un nuovo comma 5 che prevede l'applicazione delle previsioni contenute nel nuovo art. 184 TUF anche per le condotte o operazioni relative *“alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari”*.

- a) *acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
 - b) *comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;*
 - c) *raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*
2. *La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.*
 3. *Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.*
 4. *Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*
 5. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010."*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organo di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- *acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime – c.d. *trading*;*
- *comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione "comunicata") - c.d. *tipping*;*
- *raccomanda od induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni sopra indicate – c.d. *tuyautage*.*

I soggetti di cui sopra, in funzione del loro accesso diretto alla fonte dell'informazione privilegiata, vengono definiti *insider primari*. In aggiunta, a tali soggetti l'art. 184 TUF estende i divieti di *trading*, *tipping* e *tuyautage* a chiunque sia entrato in possesso di informazioni privilegiate in ragione della preparazione o esecuzione di attività delittuose – c.d. *criminal insider* (es. il pirata informatico che riesce ad entrare in possesso delle informazioni *price sensitive*).

Con l'entrata in vigore della Legge Europea si prevede nuovamente la responsabilità penale² dell'*insider secondario* (ovvero il soggetto in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate al comma 1 e 2 dell'art. 184 TUF) sebbene punito con una sanzione meno gravosa rispetto a quella dell'*insider primario*. Nessuna modifica, invece, viene apportata agli elementi essenziali della fattispecie. L'*insider secondario* sarà dunque punito per le medesime condotte previste per l'*insider primario* a condizione che: (i) abbia acquisito la disponibilità delle informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle dell'*insider primario*; (ii) sia a conoscenza del carattere privilegiato di tali informazioni, senza che rilevino tuttavia la fonte e le modalità di acquisizione delle stesse.

Resta ferma, ad ogni modo, l'applicabilità del più gravoso trattamento sanzionatorio previsto per l'*insider primario* (art. 184, comma 1, TUF), ove la condotta integri un concorso nel reato di quest'ultimo.

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)³

- “1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.*
- 1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.*
- 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.”*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonda notizie false (c.d. agiotaggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. agiotaggio operativo). Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, si rileva che questo tipo di manipolazione del mercato viene a ricomprendere anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti ovvero in ipotesi di omissione.

F.2 Attività a Rischio Reato

L'attività a rischio reato rappresenta *“un'attività riferita ad uno o più processi aziendali - nel cui ambito si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie”*. Nell'ambito del Risk assessment integrato (RAI) - svolto dalle strutture interne competenti ed aggiornato annualmente, anche attraverso interviste alle risorse delle Divisioni/Aree interessate, a conoscenza dello specifico ambito analizzato - sono individuate tutte le attività a rischio reato inerenti alla presente parte speciale e riferite ai macro-processi ed ai processi aziendali.

² Sino all'entrata in vigore della cosiddetta Legge Europea l'*insider secondario* poteva essere destinatario a) di una mera sanzione amministrativa ex art. 187-bis TUF, ove avesse sfruttato l'informazione privilegiata a proprio esclusivo vantaggio, oppure b) della sanzione penale prevista dall'art. 184 TUF, nei casi di concorso con l'*insider primario*.

³ L'art. 26, lett. d) della Legge Europea ha disposto l'abrogazione all'articolo 185, dei commi 2-bis e 2-ter.

In considerazione della attività svolte da Consip si è ritenuto opportuno dare particolare enfasi al concetto di riservatezza, andando ad individuare due aree di rischio **aventi valenza trasversale** (cfr. tabella sotto).

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
R_188	Diffusione informazioni riservate	Diffusione informazioni riservate	- <i>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate.</i> - <i>Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)</i> - <i>Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)</i>
R_189	Utilizzo informazioni riservate	Utilizzo improprio delle informazioni riservate anche a vantaggio dell'interesse del singolo o della società (es. compiere operazioni su titoli società in aggiudicazione)	- <i>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate.</i> - <i>Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)</i> - <i>Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)</i>

A completamento di quanto sopra, si è inoltre ritenuto opportuno dare evidenza a quelle attività cui, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, tali rischi sono in particolare riconducibili: attività svolte dalla commissione di gara/seggio unico e dal Responsabile del procedimento, oltre che le attività di verifica dei requisiti di partecipazione, nell'ambito delle quali si ritiene astrattamente ipotizzabile la commissione - a vantaggio e/o nell'interesse della Società - del reato presupposto riportato nella colonna a destra. Nel seguito il dettaglio delle attività a rischio interessate:

Area: verifica documentazione di gara / verifica requisiti

Tale area include tutte le attività espletate sia nella fase di valutazione delle offerte, sia con riguardo alla verifica dei requisiti generali, attività a seguito delle quali i soggetti di volta in volta interessati entrano in possesso di informazioni privilegiate.

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
R_33a R_33b R_33c R_33d R_33e	Verifica documentazione amministrativa (Busta A)	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche sulla documentazione amministrativa anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	- <i>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate.</i> - <i>Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)</i>

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
R_36a R_36b R_36c R_36d R_36e	Verifiche documentazione tecnico/economica (Busta B e C)	Errata valutazione delle offerte (busta B e/o C) anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	- <i>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate.</i> <i>Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate- (art. 184 TUF)</i>
R_39a R_39b R_39c R_39d R_39e	Verifiche documentazione tecnico/economica (Comprova)	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche ex d.lgs 36/2023 della documentazione per la comprova dei requisiti tecnici ed economici del fornitore anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	- <i>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate.</i> <i>Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate- (art. 184 TUF)</i>
R_44a R_44b R_44c R_44d R_44e R_44f R_44g	Verifica requisiti generali	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche/valutazioni sulle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali ex d.lgs 36/2023 anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	- <i>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate.</i> <i>Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate- (art. 184 TUF)</i>

Area: Gestione contenuti portale e sito internet

Tale area include le attività relative alla pubblicazione delle informazioni relative alle gare sul portale www.acquistinrete.it e sul sito internet della Società. **In tale contesto, con specifico riguardo alle attività a rischio nel seguito elencate, rileva il reato presupposto riportato nella colonna a destra, anche se si ritiene estremamente remota la possibilità che lo stesso venga commesso a vantaggio e/o nell'interesse della Società.**

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
R_84	Gestione contenuti portale Acquisti	Mancata, non corretta gestione dei contenuti del portale Acquisti: <ul style="list-style-type: none"> • al fine di omettere la diffusione di dati/informazioni in violazione degli obblighi in materia di trasparenza; • al fine di diffondere dati/informazioni non corrette o riservate; • diffondendo abusivamente opere dell'ingegno protette 	- <i>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate.</i> <i>Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate- (art. 184 TUF)</i>

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
R_85	Gestione contenuti sito Internet / intranet	<p>Mancata, non corretta gestione dei contenuti del sito internet della Società e/o della Intranet aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al fine di omettere la diffusione di dati/informazioni in violazione degli obblighi in materia di trasparenza; • al fine di diffondere dati/informazioni non corrette o riservate; • diffondendo abusivamente opere dell'ingegno protette 	<p>- <i>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate- (art. 184 TUF)</i></p>

Per i dettagli inerenti all'evento di rischio ed i presidi di controllo si rimanda alle singole schede di rischio, elaborate per le singole attività, nelle quali sono dettagliatamente indicati:

- ✓ **Anagrafica evento rischio:** (i) attività a rischio e descrizione; (ii) Risk owner, contributor; (iii) Macro processo, Processo e Fase; (iv) Area e Sotto Area;
- ✓ **Dettaglio rischio:** (v) Fattori abilitanti; (vi) Conseguenze; (vii) Riferimenti normativa interna;
- ✓ **Controlli:** (viii) Sintesi misure di controllo; (ix) Misure generali; (x) Misure specifiche.

F.3 Principi di comportamento

Riguardo a tale tipologia di reato la Società, in considerazione dell'attività svolta, per la quale risulta prioritario garantire la riservatezza delle informazioni, oltre agli specifici doveri di riservatezza previsti dal Codice etico, ha diffusamente sensibilizzato il personale dipendente e tutti i soggetti che operano per la stessa circa l'obbligo di evitare l'utilizzo delle informazioni acquisite durante l'attività lavorativa per interessi propri e/o per trarne un indebito profitto o secondo modalità contrarie alla legge o in modo da recare danno agli obiettivi della Società. Inoltre, con particolare riferimento ai soggetti chiamati a governare la procedura di gara e che vengono, dunque, a conoscenza di informazioni sensibili per il mercato, la Società ha adottato un apposito "*Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate*" - analogamente a quello per gli emittenti di cui all'art. 115-bis del TUF - in cui sono registrati i nominativi delle persone che detengono e/o hanno accesso alle informazioni relative alla gara, onde prevenire la possibile consumazione del reato di abuso di informazioni privilegiate (*insider trading*).

Pertanto, al fine di prevenire i reati sopra enunciati, tutti i destinatari devono rispettare, oltre i principi di comportamento già previsti ed espressi nel Codice Etico, anche quelli riportati nei documenti organizzativi adottati dalla Società, nonché tenere comportamenti conformi a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

In particolare, i Destinatari del Modello, competenti per le attività oggetto di regolamentazione della presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- o rispettare le norme in tema di trasparenza, nel rispetto di quanto indicato nel PTPC;
- o garantire l'attuazione del principio di segregazione dei compiti e delle funzioni anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;

- garantire la tracciabilità e la documentabilità di tutte le operazioni effettuate, prevedendo specifici obblighi di archiviazione;
- garantire che le attività a rischio prevedano i necessari controlli gerarchici, che devono essere tracciati/documentati;
- garantire la piena collaborazione agli organi di controllo e alla Divisione Internal audit nell'ambito degli audit/controlli inseriti nel PIC, oltre che nell'ambito di eventuali indagini/accertamenti da parte di organi esterni;
- garantire la corretta applicazione del Sistema disciplinare, in caso di mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello;
- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- assicurare, nell'ambito delle procedure relative allo svolgimento delle gare, che l'accesso ad informazioni privilegiate, sul possibile esito della procedura e/o attinenti ai partecipanti alla stessa sia riservato esclusivamente ai membri e/o al segretario di ciascuna Commissione di gara, al responsabile del procedimento, nonché ai soggetti preposti dell'Ufficio Tecnico di Gara, in ottemperanza alle normative vigenti in materia ed alle procedure aziendali;
- assicurare la riservatezza delle informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate, relative ai fornitori aggiudicatari o comunque ai partecipanti ad una gara, sia nel caso in cui l'informazione si trovi su supporto informatico, sia che si trovi su supporto cartaceo;
- assicurare l'adozione di misure idonee ad evitare la comunicazione impropria e non autorizzata, all'interno o all'esterno di Consip, delle informazioni privilegiate o destinate a diventare tali;
- assicurare la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni comunicate ai giornalisti e agli altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o al pubblico in generale, in particolare circa l'esito di una gara e l'aggiudicazione della stessa in favore di uno o più fornitori;
- i rapporti con i rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o con il pubblico in generale devono essere tenuti esclusivamente da soggetti appartenenti alle funzioni competenti, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge e dalle procedure aziendali contemplate.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- porre in essere comportamenti che, anche solo in astratto, possano integrare gli illeciti qui richiamati, ovvero di collaborare o dare causa alla loro realizzazione;
- utilizzare le informazioni privilegiate acquisite in funzione dell'esercizio dell'attività lavorativa, professionale o in funzione dell'ufficio.

F.4 Owner del rischio: Referente aziendale

Sulla base della metodologia adottata per la costruzione del Modello, fondata sull'analisi dei processi per rischio-reato, ciascun referente aziendale è responsabile dell'effettiva applicazione delle attività di controllo poste in essere per l'elenco dei reati previsti dal Decreto che, a livello teorico, è possibile siano commessi dai dipendenti di Consip, come riportato nell'Allegato "Matrice Rischio reato/referenti".

Tali referenti sono individuati nei responsabili delle Direzioni / Aree coinvolte in ciascuna area a rischio-reato individuata.

F.5 Presidi di controllo e ruolo dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal Decreto, la Società, nell'ambito del sistema di presidi di controllo, prevede l'attività di monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza, che vigila sulla efficacia del Modello e sul rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

L'OdV, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'OdV riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.

Le attività di controllo sono condotte in un'ottica di integrazione e di coordinamento tra gli organi di controllo (Collegio sindacale - OdV – RPCT – DPO – GSOS); viene pertanto definito il Piano Integrato dei Controlli correttamente bilanciato tra i vari organi, che tiene conto degli audit effettuati dall'Internal Audit e delle verifiche verticali effettuate dai diversi organi di controllo, alternando la tipologia di analisi; tale Piano prevede una gestione integrata delle raccomandazioni e dei follow-up nonché controlli ciclici dei maggiori centri di rischio.